

Codice A1815A

D.D. 5 luglio 2017, n. 2112

Legge regionale n. 4 del 10.02.2009, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale" e ss.mm.ii.. Richiedente: Istituto San Cassiano Salesiani di Vigliano Biellese (BI). Progettista Dott. For. Damiano Ceresa. Comune di Muzzano (BI). Intervento di abbattimento di lotto boschivo insistente su percorso devozionale e un intervento di sostituzione di specie di bosco di conifere con specie autoctone.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale, l'Istituto San Cassiano Salesiani – via Libertà 13 – 13856 Vigliano Biellese (BI) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Muzzano (BI), Casa Salesiana Don Bosco – via Ing. Bertola 5, come descritti nel progetto di intervento allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni dettagliate nella presente determinazione ed in particolare:

- le piante presenti nella parte superiore del Lotto B non potranno essere tagliate completamente poichè, secondo quanto emerso in sede di sopralluogo e confermato successivamente dal tecnico progettista per le vie brevi, il bosco originariamente governato a ceduo ha ormai superato i quarant'anni di età, ha assunto la forma di governo misto e pertanto ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, della Legge Forestale Regionale n. 4/2009, non può essere riportato al governo a ceduo come si verificherebbe in conseguenza del taglio previsto in progetto;
- nel Lotto B potranno pertanto essere tagliate le piante martellate e le piante instabili che possono creare pericolo per la incolumità delle persone, rilasciando tutti i soggetti in buone condizioni vegetazionali e di stabilità;
- è consentito non effettuare la martellata delle piante elencate nel piedilista del progetto e non martellate per motivi di pericolosità dovuti alla loro posizione;
- nei lotti C e D le manutenzioni dei rimboschimenti descritte nei capitoli 10.6.1 e 10.6.2 del progetto (controllo vegetazione infestante e sostituzione fallanze) dovranno essere eseguite per almeno 5 anni mentre le attività delineate nei capitoli 10.6.3 e 10.6.4 (irrigazione e manutenzione delle protezioni) dovranno essere effettuate rispettivamente fino a completo radicamento delle piante e fino a quando le piantine non abbiano raggiunto una dimensione tale da non poter più essere brucate o capitozzate dagli ungulati;
- tutte le piante appartenenti a specie autoctone presenti nei lotti C e D e non martellate dovranno assolutamente essere lasciate in piedi con funzione di portasemi. Si dovrà inoltre prestare particolare attenzione durante il taglio delle conifere e i successivi concentramento ed esbosco a non danneggiare tali piante.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ing. Roberto Crivelli